

Focus Team Banche

31 Agosto 2026

Focus Team Banche**Focus Team Leader**Giuseppe Rumi
giuseppe.rumi@belex.com

Tel. +39 02 771131

**Autori**Manuela Malavasi
manuela.malavasi@belex.com

Tel. +39 02 771131

Alessandro Pierucci
alessandro.pierucci@belex.com

Tel. +39 02 771131

Fideiussioni omnibus e specifiche conformi allo Schema ABI: le Sezioni Unite risolvono le questioni controverse**1. Introduzione**

Come noto, nel 2002 l'ABI ha emanato uno schema di contratto di fideiussione *omnibus* (lo "**Schema ABI**"), applicato su larga scala dagli istituti di credito, e successivamente oggetto di istruttoria da parte di Banca d'Italia - in allora autorità *antitrust* competente - per la verifica della sua compatibilità rispetto alle regole sulla libera concorrenza dei mercati.

All'esito dell'istruttoria condotta, con il provvedimento n. 55 del 2005 la Banca d'Italia ha rilevato, tra l'altro, che il contenuto dello Schema ABI e la sua ampia diffusione "non può essere ascritto a un fenomeno "spontaneo" del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica" (il "**Provvedimento**").

In particolare, la Banca d'Italia ha censurato le clausole dello Schema ABI di "reviviscenza" e "sopravvivenza" della fideiussione ⁽¹⁾, nonché quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. ⁽²⁾, perché "contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90".

Nel 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito i contrasti che, alla luce delle risultanze del Provvedimento, erano insorti nella giurisprudenza di merito intorno alla questione della possibile invalidità (totale o parziale) delle fideiussioni *omnibus* conformi allo Schema ABI per violazione della normativa *antitrust* ⁽³⁾, sposando la tesi della nullità delle sole (3) clausole censurate dal Provvedimento e non dell'intero contratto.

⁽¹⁾ Clausole secondo le quali (i) il fideiussore sarebbe tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2 Schema ABI) e (ii) "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogatore" (art. 8 Schema ABI).

⁽²⁾ Clausola secondo la quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato" (art. 6 Schema ABI).

⁽³⁾ Cass., Sezioni Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994.

La pronuncia aveva comunque lasciato aperte alcune rilevanti questioni che, negli anni successivi, hanno dato origine a significativi contrasti giurisprudenziali, contribuendo ad alimentare il contenzioso tra banche e fideiussori.

Tali questioni sono state definitivamente risolte dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24825 pubblicata il 28 agosto 2026, resa all'esito del rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.* disposto dal Tribunale di Siracusa.

2. Prima questione: la nullità parziale nelle fideiussioni *omnibus* conformi allo Schema ABI rilasciate successivamente al periodo oggetto di accertamento con il Provvedimento

Una prima questione riguarda i presupposti necessari per conseguire la nullità parziale di una fideiussione *omnibus* conforme allo Schema ABI e, in particolare, se sia sufficiente o meno la corrispondenza tra le clausole contenute nel testo di fideiussione oggetto di causa e quelle dello Schema ABI cesurato da Banca d'Italia, quando la fideiussione risulta rilasciata successivamente al periodo temporale (2002 – 2005) oggetto di istruttoria ai fini del Provvedimento.

Da un lato, si è registrato l'orientamento della Sezione Prima della Cassazione secondo cui, ai fini della rilevazione della nullità parziale della fideiussione, era necessario che fosse “stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo negoziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente [i.e. il Provvedimento], bensì offrendone altra e specifica prova” ⁽⁴⁾.

Dall'altro lato, si è registrato un distinto orientamento della Terza Sezione della Cassazione che aveva ricollegato la nullità parziale della fideiussione rilasciata in epoca successiva al 2005 alla semplice circostanza che il testo riproducesse le tre clausole dello Schema ABI censurate dal Provvedimento di Banca d'Italia ⁽⁵⁾. A quest'ultimo orientamento sembrava potersi ricondurre anche la sentenza delle Sezioni Unite del 2021 che, pur non

⁽⁴⁾ Così Cass., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383; in termini identici Cass., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170; Cass., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 8669. In questo solco si collocano altresì Cass., Sez. I, 25 giugno 2025, n. 17163; Cass., Sez. III, 24 dicembre 2025, n. 34049 (§ 11); Cass., Sez. I, 25 gennaio 2025, n. 1851; Cass., Sez. I, n. 18851/2025. Nella giurisprudenza di merito: ad esempio, Trib. Milano, 5 febbraio 2025, n. 994; Corte App. Firenze, 24 marzo 2025, n. 552; Trib. Verona, 22 aprile 2025, n. 950; Trib. Salerno, 29 aprile 2025, n. 1884.

⁽⁵⁾ Così Cass, Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648 con riferimento ad una fideiussione rilasciata nel 2011; Cass., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243 con riferimento ad una fideiussione rilasciata nel 2006. In questo solco si colloca anche una certa giurisprudenza di merito: ad esempio, Trib. Milano, 23 novembre 2022, n. 9244 (fideiussione rilasciata nel 2015); Trib. Roma, Sez. Spec., 7 aprile 2022, n. 339 (fideiussione rilasciata nel 2013); Trib. Verona, 3 giugno 2024 (fideiussione rilasciata nel 2006); Trib. Roma, 2 febbraio 2024 (fideiussione rilasciata nel 2010).

prendendo espressamente posizione sulla questione, aveva reso la propria decisione (di nullità parziale) con riferimento ad una fattispecie che riguardava due fideiussioni (peraltro specifiche) rilasciate, rispettivamente, nel 2004 e nel 2006, affermando che il nesso funzionale tra l'intesa "a monte" anticoncorrenziale e il contratto "a valle" che attua l'intesa anticoncorrenziale (nesso funzionale che costituisce il perno per la declaratoria di nullità secondo le Sezioni Unite ⁽⁶⁾) si riscontra quando tale contratto "(nella specie, una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'"intesa" a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale".

Le Sezioni Unite del 2026 hanno tuttavia espressamente escluso che la pronuncia delle stesse Sezioni Unite del 2021 potesse essere interpretata nel senso di qualificare il Provvedimento come prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale anche con riferimento alle fideiussioni rilasciate al di fuori del periodo 2002-2005, dato che *"quella decisione non si è occupata partitamente del profilo qui scrutinato"*.

Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, nella dinamica del *private enforcement*, l'accertamento contenuto nel Provvedimento *"non può che perdere il suo valore probatorio aggiunto nel momento in cui si esca e, a maggior ragione, ci si allontani dal suo proprio riferimento temporale"*, trovando supporto sistematico nell'art. 7 del D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 (attuativo della direttiva 104/2014/UE, c.d. *private enforcement*), che vincola la portata probatoria nel giudizio civile della decisione dell'autorità *antitrust* alla *"portata materiale, personale, temporale e territoriale"* della violazione anticoncorrenziale accertata.

Le Sezioni Unite del 2026 hanno dunque risolto il contrasto giurisprudenziale, accogliendo il primo orientamento sopra menzionato. In particolare, hanno chiarito che il Provvedimento costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale solo per le fideiussioni stipulate nel periodo 2002-2005 oggetto dell'accertamento di Banca d'Italia. Al di fuori di tale perimetro temporale, il Provvedimento costituisce un *"elemento di prova da solo però insufficiente"* a dimostrare il nesso funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale "a monte" e il contratto di fideiussione "a valle".

Spetterà al giudice di merito, previa compiuta ricognizione del contenuto del Provvedimento, valutare *"se e in quale misura"* esso possa integrare una prova dell'esistenza della pratica concordata, unitamente a tutte le altre risultanze istruttorie disponibili, anche con riferimento a periodi pregressi o successivi al 2002-2005.

⁽⁶⁾ Vedi precedente nota n. 4.

3. Seconda questione: la nullità parziale delle fideiussioni specifiche conformi allo Schema ABI

Una seconda questione controversa riguarda la possibilità (o meno) di invocare la nullità parziale per violazione della normativa *antitrust* in relazione alle fideiussioni specifiche conformi allo Schema ABI, ancorché il Provvedimento abbia avuto per oggetto esclusivamente le fideiussioni *omnibus*.

Da una parte, alcune pronunce della Corte di Cassazione, avendo il Provvedimento avuto per oggetto solo le fideiussioni *omnibus*, escludevano che potesse essere impiegato come prova privilegiata di un'intesa anticoncorrenziale relativa (anche) alle fideiussioni specifiche ⁽⁷⁾, tanto più considerato che (i) la valenza anticoncorrenziale delle clausole censurate dal Provvedimento è stata accertata come tale proprio in ragione del loro inserimento all'interno dello schema di fideiussione *omnibus*; e (ii) una lettura restrittiva della portata del Provvedimento sarebbe confortata dalla disciplina del D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 che, come si è ricordato sopra, nei giudizi di risarcimento danni c.d. *follow-on*, circoscrive il valore probatorio del provvedimento dell'autorità *antitrust* che accerta la violazione anticoncorrenziale ⁽⁸⁾.

Dall'altra parte, i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2021 ⁽⁹⁾ sembravano prescindere dalla natura (*omnibus* o specifica) della fideiussione ai fini della configurabilità della nullità per violazione della normativa *antitrust*. Ciò che assumeva rilievo, secondo alcune pronunce sia delle Sezioni semplici ⁽¹⁰⁾ sia di merito ⁽¹¹⁾, sarebbe stato quindi esclusivamente il contenuto della fideiussione e delle sue singole clausole contrattuali: nel momento in cui le clausole sono riprodottrici di quelle censurate da Banca d'Italia con il Provvedimento, la fideiussione (*omnibus* o specifica) sarebbe un contratto a valle dell'intesa a monte anticoncorrenziale e, pertanto, affetto dalla medesima forma di nullità.

⁽⁷⁾ V. Cass., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383; Cass., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170; Cass., Sez. I, 11 aprile 2025, n. 8669; Cass., Sez. I, 2 agosto 2024, n. 21841; Cass., Sez. III, 10 gennaio 2025, nn. 657, 660 e 675. V. altresì Cass., Sez. III, 19 aprile 2024, n. 10689; Cass., Sez. I, 1° luglio 2024, n. 18079; Cass., Sez. I, 15 luglio 2024, n. 19401; Cass., Sez. III, 19 dicembre 2024, n. 33472; Cass., 24 marzo 2026, n. 7065 (§ 12).

⁽⁸⁾ L'art. 7, c. 2, del D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 stabilisce che “La decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove”.

⁽⁹⁾ Il caso deciso dalle Sezioni Unite aveva per oggetto proprio due fideiussioni specifiche.

⁽¹⁰⁾ V. Cass., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243 e Cass., 30 novembre 2022, n. 35290.

⁽¹¹⁾ Ad esempio, Trib. Torino, 7 ottobre 2022, resa in un caso di fideiussione specifica conforme allo Schema ABI rilasciata nel 2014, ha affermato che “il principio espresso dalle Sezioni Unite “costituisce un principio di carattere generale che non è legato alle specifiche caratteristiche della fideiussione omnibus ma è estensibile anche alle ordinarie fideiussioni”.

Le Sezioni Unite del 2026 hanno esteso alle fideiussioni specifiche le medesime conclusioni raggiunte in risposta al primo quesito, con la precisazione che il Provvedimento ha avuto espressamente ad oggetto solo lo schema di fideiussione *omnibus* e che l'accertamento ivi contenuto ha riguardato gli effetti anticoncorrenziali della compresenza delle tre clausole censurate *“in quanto, cioè, risultato diffusamente e uniformemente utilizzato”*. In particolare, richiamando il Provvedimento, le Sezioni Unite hanno evidenziato che *“le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la fideiussione specifica”* e che l'illiceità delle clausole *“non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente”* relativo alle fideiussioni *omnibus*, esse finiscono per avere effetti anticoncorrenziali.

Di conseguenza, anche per le fideiussioni specifiche riproduttive delle tre clausole censurate, il Provvedimento costituisce un *“elemento di prova da solo non sufficiente”*, e anzi *“a fortiori” insufficiente* rispetto alle fideiussioni *omnibus*, a dimostrare il nesso funzionale con l'intesa anticoncorrenziale. Le Sezioni Unite hanno precisato che il fideiussore sarà pertanto onerato di *“provare la sussistenza di una pratica concordata, presupposta in tesi dalla nullità in parola, estesa alle fideiussioni specifiche riproduttive delle tre clausole”*, anche attraverso *“la prova della standardizzazione contrattuale, non oggetto di specifica ed effettiva trattativa, in ipotesi inerente a questa distinta tipologia di garanzia, e dunque dei correlati effetti limitativi della concorrenza”*.

4. Terza questione: l'idoneità di un'istanza stragiudiziale ad impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. quando il testo della fideiussione conforme allo Schema ABI preveda una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”

Una terza dibattuta questione è se, qualora il testo di fideiussione contenga una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, un'istanza stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore sia sufficiente (o meno) a impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., una volta che tale norma sia tornata ad operare a seguito del rilievo di nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. conforme allo Schema ABI ⁽¹²⁾.

Per un verso, alcuni precedenti di legittimità ritenevano sufficiente un'istanza stragiudiziale, argomentando che l'art. 1957 c.c. troverebbe applicazione limitatamente alla previsione del termine semestrale di decadenza, ma siffatta decadenza potrebbe essere impedita tramite un'istanza stragiudiziale (es. una semplice diffida) proprio in ragione della previsione della clausola “a semplice richiesta scritta” che, dunque, avrebbe valenza

⁽¹²⁾ La giurisprudenza di legittimità è, infatti, da tempo consolidata nel senso di affermare che *“il termine istanza [di cui all'art. 1957 c.c.] si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato”* (così, tra le tante, Cass. 29 gennaio 2016, n. 1724; Cass. 28 luglio 2017, n. 18779; Cass., Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Sulla natura della clausola “a semplice richiesta scritta”, v. Cass., Sez. III, 8 gennaio 2010, n. 84; Cass., Sez. I, 9 agosto 2016, n. 16825; Cass., Sez. III, 27 dicembre 2024, n. 34678).

derogatoria rispetto all'istanza "giudiziale" ordinariamente richiesta nel caso di integrale applicazione dell'art. 1957 c.c. ⁽¹³⁾.

Per altro verso, altre pronunce di legittimità, muovendo dal presupposto che *"l'art. 1957 c.c. è una norma protettiva del fideiussore"*, ritenevano necessaria un'istanza giudiziale, perché accedere alla tesi opposta significherebbe *"neutralizzare l'art. 1957 c.c."*, in quanto il risultato pratico sarebbe quello di applicare *"una clausola riconducibile all'art. 6 del modulo A.B.I., oramai da tempo riconosciuta come illecita"* ⁽¹⁴⁾. In altri termini, secondo tale orientamento l'effetto della nullità parziale sarebbe parzialmente neutralizzato se fosse consentito di impedire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. tramite una semplice istanza stragiudiziale. Il Tribunale di Siracusa, nell'ordinanza di rimessione, aveva peraltro osservato che *"non pare plausibile [...] semplificare la condotta richiesta per evitare la verifica di una decadenza già radicalmente esclusa dal regolamento pattizio"*.

Le Sezioni Unite del 2026 hanno risolto il contrasto giurisprudenziale, accogliendo la tesi favorevole alla sufficienza dell'istanza stragiudiziale. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che la clausola di pagamento "a semplice richiesta scritta" (art. 7 dello Schema ABI) è una clausola distinta e autonoma rispetto alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 dello Schema ABI). Invero, essa risponde ad *"una funzione di marcata protezione e, quindi, utile diffusione del credito, permettendone un immediato recupero senza dover prima escutere il debitore principale, né dimostrare il verificarsi di specifiche condizioni"*.

Del resto, la Banca d'Italia, nel Provvedimento, non aveva censurato tale clausola.

Di conseguenza, la nullità (parziale) della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 Schema ABI) non si estende automaticamente alla clausola di pagamento "a semplice richiesta scritta" (art. 7 Schema ABI), che conserva la propria validità. Ne deriva che, in presenza di tale clausola nel testo fideiussorio, il creditore potrà validamente evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. mediante una semplice istanza stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore, senza necessità di avviare iniziative di carattere giudiziale.

5. Le ricadute pratiche della decisione delle Sezioni Unite

Le questioni risolte dalle Sezioni Unite con la sentenza del 28 agosto 2026 sono evidentemente di primario rilievo nell'ambito dei contenziosi che contrappongono banche (e spesso cessionarie di crediti bancari) e fideiussori, trattandosi di questioni che devono essere affrontate, pressoché

⁽¹³⁾ V. Cass., Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 5179; Cass., Sez. III, 10 gennaio 2025, n. 660; Cass., Sez. III, 13 gennaio 2025, n. 835. Nella giurisprudenza di merito, vedi, ad esempio, Trib. Reggio Calabria, 6 marzo 2025, n. 383; Corte App. Firenze 7 aprile 2025, n. 633; Corte App. Firenze 30 gennaio 2025.

⁽¹⁴⁾ Così Cass., Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648. V. anche Cass., Sez. III, 27 dicembre 2024, n. 34678. Nella giurisprudenza di merito, vedi, ad esempio, Corte App. Bologna, 2 aprile 2025; Trib. Brescia 18 aprile 2025, n. 1636.

sempre, in presenza di fideiussioni *omnibus* o specifiche conformi allo Schema ABI.

L'intervento delle Sezioni Unite ha dunque risolto in modo chiaro e definitivo tali questioni, fornendo un quadro di certezza per gli operatori del settore.

Le ricadute pratiche per le banche nei rapporti con i fideiussori sono sensibilmente rilevanti, *sia* rispetto a contenziosi già pendenti (potendo, ad esempio, portare al ribaltamento di decisioni assunte in primo grado o in appello), *sia* a contenziosi futuri (potendo, ad esempio, prevenirne l'avvio o, comunque, semplificarne l'esito).

Con specifico riferimento ai contenziosi già pendenti, i principi enunciati dalle Sezioni Unite potranno essere invocati dalle banche anche nei giudizi di impugnazione, potendo condurre alla revisione di pronunce di primo grado o di appello che abbiano accolto la tesi della nullità parziale senza adeguato scrutinio dell'onere probatorio gravante sul fideiussore e verifica della prova della standardizzazione contrattuale.

In particolare, avendo le Sezioni Unite ciroscritto l'efficacia ed il valore probatorio privilegiato del Provvedimento di Banca d'Italia alle sole fideiussioni *omnibus* rilasciate nel periodo 2002-2005, e avendo precisato che lo stesso costituisce un elemento di prova da solo non sufficiente *sia* per le fideiussioni *omnibus* rilasciate al di fuori di tale perimetro temporale, *sia* per tutte le fideiussioni specifiche, per i fideiussori sarà assai più complesso (ancorché possibile) ottenere giudizialmente la declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa *antitrust*.

Le Sezioni Unite hanno peraltro precisato che, anche in caso di affermazione della pratica concordata, la configurabilità della nullità parziale potrebbe essere esclusa laddove la banca fosse in grado di dimostrare che la presenza delle tre clausole censurate sia stata *“il frutto di una differente trattativa effettiva e, nelle specifiche circostanze, libera tra le parti”*.

Al contempo, avendo le Sezioni Unite chiarito che, in presenza di una clausola *“a semplice richiesta scritta”*, è sufficiente una istanza stragiudiziale della banca per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., nella stragrande maggioranza dei casi il fideiussore avrà difficoltà ad invocare tale decadenza (la prassi dimostra, infatti, che la scadenza dell'obbligazione avviene solitamente a seguito di una decadenza dal beneficio del termine ed è sempre accompagnata da un'intimazione di pagamento rivolta al debitore principale e al fideiussore). La prova (soprattutto a fronte di prevedibili contestazioni del garante) dell'avvenuta tempestiva consegna dell'istanza stragiudiziale al fideiussore assumerà dunque un'importanza potenzialmente decisiva.

Pertanto, le banche dovranno prestare particolare attenzione alle modalità di invio dell'istanza stragiudiziale. L'utilizzo di strumenti che consentano la prova certa della ricezione (quali raccomandata a.r., PEC o altro mezzo idoneo) risulterà essenziale per preconstituire una prova documentale opponibile in sede contenziosa, specie a fronte di prevedibili contestazioni dei fideiussori circa l'effettivo e tempestivo ricevimento della richiesta. Parimenti si dovrà avere cura di conservare la prova dell'invio al fideiussore di istanze stragiudiziali trasmesse in passato.

In ogni caso, la questione relativa allo "strumento" per impedire la decadenza *ex art. 1957 c.c.* (istanza giudiziale o stragiudiziale) è indubbiamente quella di maggior rilevanza pratica, perché in sede contenziosa la liberazione del fideiussore richiede non solo la declaratoria di nullità delle clausole conformi a quelle oggetto del Provvedimento, ma anche che vi sia spazio per invocare l'estinzione del diritto della banca *ex art. 1957 c.c.* La nullità di per sé sola non basta al fideiussore, proprio perché lascia integro il diritto della banca di essere garantita.

La decisione delle Sezioni Unite, sul punto, risulta particolarmente favorevole alle banche, in quanto conferma la validità della clausola di pagamento "a *semplice richiesta scritta*" e la sua idoneità a consentire l'interruzione della decadenza mediante istanza stragiudiziale.

L'intervento delle Sezioni Unite ha dunque consentito di stabilire con maggiore certezza il perimetro di rischio delle banche legato al nutrito contenzioso con i fideiussori. Tale rischio è oggi rappresentato non solo da azioni individuali (normalmente giudizi di opposizione a ingiunzioni di pagamento o giudizi in prevenzione volti all'accertamento della nullità per violazione della normativa *antitrust*), ma anche da azioni collettive (soprattutto in forma inibitoria da parte di associazioni di consumatori, ancorché non si possano escludere azioni di tipo compensativo), specialmente considerato l'intrinseco carattere standardizzato dei moduli fideiussori adottati dagli istituti bancari, che costituisce terreno fertile per l'avvio di azioni di classe.



Focus Team Banche

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con *focus* sulle banche.

Giuseppe Rumi

Regolamentare

Angelino Alfano

Societario

Francesco Anglani

Concorrenza/ Antitrust

Marco Arato

Societario e Ristrutturazioni/ Fallimentare

Giovanni Battaglia

Bancario e Finanziario

Raffaele Cassano

Amministrativo

Gianpaolo Ciervo

Societario e Ristrutturazioni/ Fallimentare

Massimiliano Danusso

Bancario & Finanziario

Anna Di Vilio

Regolamentazione bancaria e assicurativa

Matteo Erede

Societario

Tommaso Faelli

IP-IT-Privacy

Giorgio Frasca

Bancario e Finanziario

Marcello Giustiniani

Lavoro

Monica Iacoviello

Litigation & Dispute Resolution

Giuseppe Lombardi

Litigation & Dispute Resolution

Vittorio Lupoli

Societario e Ristrutturazioni/ Fallimentare

Manuela Malavasi

Litigation & Dispute Resolution

Gabriele Malgeri

Bancario & Finanziario

Marco Giovanni Mancino

Legal Risk, Compliance & Investigations

Giovanni Muzina

Lavoro

Andrea Novarese

Societario e Ristrutturazioni/ Fallimentare

Ilaria Parrilla

Bancario & Finanziario

Francesco Pirisi

Societario e Ristrutturazioni/ Fallimentare

Ivan Rotunno

IT/Privacy & IP

Giuseppe Sacchi Lodispoto

Societario e Ristrutturazioni/ Fallimentare

Francesco Sbisà

Penale

Stefano Simontacchi

Fiscale

Maria Cristina Storch

Societario e Ristrutturazioni/ Fallimentare

Claudio Tesauro
*Concorrenza/ Antitrust e
Diritto dell'Unione
Europea*

Catia Tomasetti
Bancario & Finanziario

Giulio Vece
Regolamentare

Gianfranco Venziano
Societario

Michele Bertani
*Proprietà intellettuale e
Diritto della concorrenza*

Enrico Castellani
*Litigation & Dispute
Resolution*

Alessandro Pierucci
*Litigation & Dispute
Resolution*

Emanuela Spinelli
Penale

Nicolò Rinaldo
*Regolamentazione banca-
ria e assicurativa*